

Ordinanza
concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
(Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

del 25 maggio 2011 (Stato 15 maggio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera c e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica all'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli fabbricati in Svizzera e le derrate alimentari da essi ottenute.

Art. 2 Impiego delle designazioni «montagna» e «alpe»

¹ Le designazioni «montagna» e «alpe» possono essere impiegate per caratterizzare i prodotti nei documenti commerciali e nella pubblicità solo se le esigenze della presente ordinanza sono adempiute.

² Il capoverso 1 si applica anche alle traduzioni delle designazioni «montagna» e «alpe» nonché alle designazioni da esse derivate.

Art. 3 Impiego della designazione «Alpi»

¹ La designazione «Alpi» può essere impiegata anche se le esigenze dell'ordinanza non sono adempiute, a condizione che essa si riferisca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica.

² Può essere impiegata per latte e latticini nonché per carne e prodotti carnei soltanto se sono adempiute le esigenze per l'impiego della designazione «montagna» o «alpe».²

RU 2011 2375

¹ RS 910.1

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5491).

Sezione 2: Esigenze riguardanti i prodotti e caratterizzazione³

Art. 4 Origine dei prodotti agricoli

¹ La designazione «montagna» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d'estivazione giusta l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴ sulle zone agricole o dalla regione di montagna giusta l'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole.

² La designazione «alpe» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d'estivazione.

Art. 5 Foraggiamento

¹ La designazione «montagna» può essere impiegata per i prodotti d'origine animale soltanto se almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, proviene dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna.

² La designazione «alpe» può essere impiegata per i prodotti d'origine animale soltanto se sono adempiute le esigenze riguardanti il foraggiamento di cui all'articolo 31 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁵ sui pagamenti diretti.⁶

Art. 6 Detenzione di animali da macello

¹ La designazione «montagna» può essere impiegata per carne, prodotti carnei e preparati a base di carne soltanto se:

- a. gli animali da macello hanno trascorso almeno due terzi della loro vita nella regione d'estivazione o nella regione di montagna; e
- b. la macellazione è avvenuta non più di due mesi dopo la loro partenza dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna.

² La designazione «alpe» può essere impiegata per carne, prodotti carnei e preparati a base di carne soltanto se nell'anno civile della loro macellazione gli animali sono stati estivati per una durata conforme all'uso locale.

Art. 7 Derrate alimentari trasformate⁷

¹ La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se tutti gli ingredienti di origine agricola adempiono le esigenze di cui all'articolo 4 capoverso 1.

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

⁴ RS 912.1

⁵ RS 910.13

⁶ Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 12 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). La mod. del 15 mag. 2023 concerne soltanto il testo francese (RU 2024 214).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

² La designazione «alpe» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se tutti gli ingredienti di origine agricola adempiono le esigenze di cui all'articolo 4 capoverso 2.

³ Si possono utilizzare ingredienti di origine agricola che non provengono dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna se l'azienda può dimostrare all'ente di certificazione che nella regione d'estivazione o nella regione di montagna gli ingredienti di origine agricola necessari non sono disponibili.

⁴ La quota degli ingredienti di cui al capoverso 3 non può superare il 10 per cento del peso di tutti gli ingredienti di origine agricola. Lo zucchero non viene considerato.

⁵ I prodotti che recano la designazione «montagna» o «alpe» non possono contenere un ingrediente di origine agricola proveniente dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna e lo stesso ingrediente di origine agricola proveniente da una regione diversa.

Art. 8 Luogo di fabbricazione

¹ La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se la fabbricazione ha luogo nella regione d'estivazione o in un Comune il cui territorio si trova interamente o in parte nella regione di montagna o nella regione d'estivazione.

² La designazione «alpe» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se la fabbricazione ha luogo nella regione d'estivazione.

³ La designazione «montagna» o «alpe» può essere impiegata anche se le seguenti fasi di trasformazione avvengono al di fuori della regione di cui al capoverso 1 o 2:

- a. per il latte: trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo;
- b. per la panna: trasformazione della panna cruda in panna pronta al consumo;
- c. per il formaggio: maturazione;
- d. per gli animali: macellazione e sezionamento;
- e.⁸ per il miele: smielatura e trasformazione in miele pronto al consumo.

⁴ e ⁵ ...⁹

Art. 8a¹⁰ Impiego della designazione «montagna» o «alpe» per singoli ingredienti di origine agricola

¹ Nella caratterizzazione di una derrata alimentare composta da più ingredienti, per singoli ingredienti di origine agricola che adempiono le esigenze della presente ordinanza può essere impiegata la designazione «montagna» o «alpe», anche se la derrata alimentare in sé non adempie le esigenze di cui agli articoli 7 e 8.

⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5491).

⁹ Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

² La designazione «montagna» o «alpe» può riferirsi esclusivamente agli ingredienti in questione. I contrassegni ufficiali per prodotti di montagna e dell'alpe definiti conformemente all'articolo 9 capoverso 3 non possono essere impiegati.

³ La designazione «montagna» o «alpe» non può essere impiegata se l'ingrediente di origine agricola di cui al capoverso 1 è contenuto nella stessa derrata alimentare contenente un ingrediente comparabile che non adempie le esigenze della presente ordinanza.

Art. 9 Caratterizzazione¹¹

¹ Nell'elenco degli ingredienti va indicato quali ingredienti di origine agricola provengono dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna.

² Deve essere indicato il nome o il codice dell'ente di certificazione responsabile dell'azienda che procede al preimballaggio o all'etichettatura.

³ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca¹² può definire contrassegni ufficiali giusta l'articolo 14 capoverso 4 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura per la designazione di prodotti che adempiono le disposizioni della presente ordinanza. L'utilizzo di tale contrassegno è facoltativo.

Sezione 3: Certificazione e controllo¹³

Art. 10 Certificazione

¹ I prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute, contenenti la designazione «montagna» o «alpe», devono essere certificati a tutti i livelli della produzione, del commercio intermedio e della fabbricazione, etichettatura e preimballaggio inclusi.

^{1bis} Gli ingredienti di origine agricola per i quali è impiegata la designazione «montagna» o «alpe» conformemente all'articolo 8a devono essere certificati a tutti i livelli della produzione e del commercio intermedio. Inoltre devono essere certificate le rispettive derrate alimentari.¹⁴

² Sono esenti dall'obbligo di certificazione:

- a. i prodotti al livello della produzione primaria non preimballati né etichettati;
- b. i prodotti agricoli propri dell'azienda e le derrate alimentari da essi ottenute nell'azienda o nell'azienda d'estivazione direttamente ceduti ai consumatori.

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

¹² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

¹³ Originario avanti l'art. 9. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6089). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5491).

Art. 11¹⁵ Esigenze e oneri relativi agli enti di certificazione

¹ Gli enti di certificazione devono essere autorizzati, su richiesta, dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) per la loro attività ai sensi della presente ordinanza. Per l'autorizzazione gli enti di certificazione devono:

- a. essere accreditati in Svizzera per la loro attività giusta l'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁶ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione, essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale oppure abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero;
- b. disporre di una struttura organizzativa e di una procedura di certificazione e di vigilanza in cui sono fissati in particolare i criteri imposti come oneri alle aziende sottoposte al loro controllo nonché un piano adeguato dei provvedimenti applicabili in caso di irregolarità;
- c. offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato nonché delle risorse necessarie per assolvere i loro compiti;
- d. disporre di procedure e modelli scritti per i seguenti compiti e applicarli:
 1. elaborazione di una strategia basata sul rischio per il controllo delle aziende,
 2. scambio di informazioni con altri enti di certificazione o con terzi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive,
 3. applicazione e monitoraggio dei provvedimenti adottati in virtù dell'articolo 14a capoverso 4 in caso di irregolarità,
 - 4.¹⁷ rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020¹⁸ sulla protezione dei dati.

² Devono inoltre adempiere gli obblighi di cui agli articoli 12 e 12a.

³ L'UFAG può sospendere o revocare l'autorizzazione di un ente di certificazione se questi non adempie le esigenze e gli oneri. Informa immediatamente il Servizio d'accREDITAMENTO svizzero (SAS) della decisione.

Art. 12¹⁹ Controllo

¹ Il rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere controllato nelle singole aziende secondo le seguenti modalità:

- a. nelle aziende che fabbricano, etichettano o preimballano derrate alimentari di cui alla presente ordinanza o che commerciano prodotti agricoli di cui alla presente ordinanza, eccetto nelle aziende d'estivazione: almeno una volta ogni due anni;

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

¹⁶ RS 946.512

¹⁷ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 127 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

¹⁸ RS 235.1

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5491).

- b. nelle aziende che, conformemente all'articolo 8a, fabbricano derrate alimentari con singoli ingredienti: almeno una volta ogni due anni;
- c. nelle aziende che fabbricano prodotti agricoli di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a, eccetto nelle aziende d'estivazione: almeno una volta ogni quattro anni;
- d. nelle aziende d'estivazione che fabbricano prodotti agricoli o derrate alimentari da essi ottenute di cui alla presente ordinanza: almeno una volta ogni otto anni; le aziende d'estivazione possono unirsi dal profilo organizzativo.

² I controlli sono effettuati dall'ente di certificazione incaricato dall'azienda o da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione. Per le aziende che fabbricano prodotti di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a è responsabile l'ente di certificazione che controlla il primo livello dopo la produzione primaria.

³ Ogni ente di certificazione deve garantire che nelle aziende per le quali è responsabile il rispetto delle esigenze della presente ordinanza venga controllato in aggiunta ai controlli di cui al capoverso 1 secondo le seguenti modalità:

- a. controllo, ogni anno, di almeno il 15 per cento delle aziende d'estivazione, in base ai rischi o nel quadro di analisi a campione;
- b. controllo, ogni anno, di almeno il 5 per cento delle altre aziende lungo l'intera filiera del valore aggiunto, in base ai rischi.

⁴ Nella misura del possibile, i controlli devono essere coordinati con i controlli di diritto pubblico e privato.

⁵ L'ente di certificazione notifica le infrazioni constatate alle autorità cantonali competenti e all'UFAG.

Art. 12a²⁰ Resoconto degli enti di certificazione

Gli enti di certificazione forniscono all'UFAG annualmente un rapporto recante le seguenti indicazioni:

- a. l'elenco delle aziende controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» ed «elaborazione»;
- b. il numero e il genere di irregolarità riscontrate e dei certificati revocati.

Art. 13 Obblighi delle aziende

Le aziende di cui all'articolo 12 capoverso 1 devono:²¹

- a. documentare i flussi delle merci;
- b. tenere un elenco delle aziende che forniscono prodotti sottoposti alla presente ordinanza;

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6089).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5491).

- c. prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza;
- d. a scopi di controllo, permettere all'ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione e mettere a sua disposizione le pezze giustificative necessarie, nonché fornirgli tutte le informazioni utili.

Sezione 4: Esecuzione²²

Art. 14²³ Competenze

¹ Se sono interessate derrate alimentari, gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.

² Se non sono interessate derrate alimentari, l'UFAG esegue la presente ordinanza secondo la legislazione sull'agricoltura.

³ Nel quadro dell'esecuzione l'UFAG ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. tenere un elenco degli enti di certificazione accreditati o riconosciuti nel campo d'applicazione della presente ordinanza;
- b. vigilare sugli enti di certificazione;
- c. registrare le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte;

⁴ Può ricorrere a esperti.

⁵ I Cantoni notificano all'UFAG e agli enti di certificazione le infrazioni constatate.

Art. 14^a²⁴ Vigilanza sugli enti di certificazione

¹ L'attività di vigilanza dell'UFAG comprende in particolare:

- a. la valutazione delle procedure interne degli enti di certificazione riguardanti i controlli, la gestione e l'esame dei fascicoli di controllo per quanto attiene al rispetto delle esigenze della presente ordinanza;
- b. la verifica della procedura nel caso di situazioni di non conformità, di opposizioni e di ricorsi.

² L'UFAG coordina la sua attività di vigilanza con quella del SAS.

³ Nel quadro della sua attività di vigilanza assicura che le esigenze di cui all'articolo 11 siano adempiute.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

⁴ Può emanare istruzioni all'attenzione degli enti di certificazione. Queste comprendono altresì un catalogo per l'armonizzazione delle procedure degli enti di certificazione in caso di irregolarità.

Art. 14b²⁵ Ispezione annuale degli enti di certificazione

L'UFAG ispeziona annualmente gli enti di certificazione autorizzati in Svizzera secondo l'articolo 11, se ciò non è garantito nel quadro dell'accreditamento.

Sezione 5: Disposizioni finali²⁶

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'8 novembre 2006²⁷ sulle designazioni «montagna» e «alpe» è abrogata.

Art. 16 Disposizioni transitorie

¹ I prodotti contenenti la designazione «montagna» o «alpe» possono recare designazioni in virtù dell'articolo 6 dell'ordinanza dell'8 novembre 2006²⁸ sulle designazioni «montagna» e «alpe» fino al 31 dicembre 2013.

² Le scorte esistenti il 1° gennaio 2014, designate secondo il capoverso 1, possono essere consegnate fino al 31 dicembre 2014.

³ I marchi contenenti la designazione «montagna» o «alpe», depositati in buona fede prima del 1° gennaio 1999, possono continuare a essere impiegati per prodotti che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.

⁴ I marchi contenenti la designazione «montagna» o «alpe», depositati tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2006, possono essere impiegati fino al 31 dicembre 2013 per prodotti che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.

⁵ La designazione «Alpi» può essere impiegata in virtù del diritto vigente per prodotti di cui all'articolo 3 capoverso 2 fino al 31 dicembre 2013.

⁶ I marchi contenenti la designazione «Alpi», depositati in buona fede prima del 1° gennaio 2011, possono continuare a essere impiegati per i prodotti di cui all'articolo 3 capoverso 2 che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.²⁹

⁷ I marchi contenenti la designazione «Alpi», depositati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, possono essere impiegati fino al 31 dicembre 2013 per prodotti di cui all'articolo 3 capoverso 2 che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

²⁶ Originario avanti l'art. 14.

²⁷ [RU 2006 4833, 2008 5835]

²⁸ [RU 2006 4833, 2008 5835]

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089).

Art. 16a³⁰ Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017

Gli enti di certificazione e di controllo già attivi prima dell'entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2017 nel quadro della presente ordinanza e accreditati secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera a, si considerano autorizzati in qualità di enti di certificazione secondo l'articolo 11 capoverso 1.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

³⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6089 7645).

